

Regolamento del cimitero

Indice degli articoli del regolamento del cimitero comunale

Titolo I Amministrazione, Organizzazione

Art. 1	Amministrazione
Art. 2	Cimitero
Art. 3	Camera mortuaria
Art. 4	Registrazioni

Titolo II Composizione e utilizzazione del cimitero

Art. 5	Composizione del cimitero
Art. 6	Cappelle chiuse
Art. 7	Cappelle aperte
Art. 8	Sepolcreti sovrapposti, semplici e di famiglia
Art. 9	Tombe trentennali (I e II fila)
Art. 10	Tombe comuni ventennali
Art. 11	Tombe semplici per bambini
Art. 12	Cinerario e ossario semplice
Art. 13	Cinerario e ossario di famiglia
Art. 14	Cinerario interrato
Art. 15	Cinerario comune
Art. 16	Ossario comune
Art. 17	Rifiuti
Art. 18	Divieto di commercio

Titolo III Concessioni - obblighi

Art. 19	Durata delle concessioni
Art. 20	Effetto e documentazione della concessione
Art. 21	Rinnovo concessioni
Art. 22	Fine della concessione
Art. 23	Rientro in possesso delle particelle
Art. 24	Rientro in possesso prima della scadenza
Art. 25	Dimensioni delle tombe
Art. 26	Occupazione dei posti
Art. 27	Obbligo di erigere un monumento
Art. 28	Posa lapidi e monumenti
Art. 29	Lavori in cimitero

Art. 30	Manutenzione tombe
Art. 31	Fiori e arbusti
Art. 32	Fiori, arbusti e oggetti di qualsiasi genere presso i cinerari e ossari

Titolo IV Sepulture – inumazioni

Art. 33	Diritto alla sepoltura
Art. 34	Autorizzazione
Art. 35	Contenuto della bara
Art. 36	Bare

Titolo V Esumazioni

Art. 37	Ordinarie
Art. 38	Straordinarie
Art. 39	Esumazioni prima dei 20 anni
Art. 40	Ossa

Titolo VI Ordinamento di polizia

Art. 41	Orario e illuminazione
Art. 42	Accesso con materiale e mezzi di trasporto
Art. 43	Lavori nel cimitero
Art. 44	Oggetti estranei
Art. 45	Materiali
Art. 46	Ingresso ai ragazzi
Art. 47	Ingresso animali
Art. 48	Protezione dei beni culturali

Titolo VII I Servizi funebri

Art. 49	Funerali
Art. 50	Direttive

Titolo VIII Tasse e tariffe

Art. 51	Ordinanze
Art. 52	Fatturazione

Titolo IX Disposizioni finali

Art. 53	Deroghe
Art. 54	Contestazioni
Art. 55	Contravvenzioni
Art. 56	Norme Transitorie
Art. 57	Abrogazioni
Art. 58	Entrata in vigore

Regolamento del cimitero

Titolo I - Amministrazione, organizzazione

Art. 1 – Amministrazione

Il cimitero di Stabio di proprietà comunale è amministrato dal Municipio, riservate le competenze dell’Autorità cantonale.

Art. 2 – Cimitero

Il cimitero comunale è destinato a ospitare salme, ceneri o ossa nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 3 – Camera mortuaria

Il Comune di Stabio ha una camera mortuaria. Nella stessa possono essere disposte le salme in attesa dei funerali o per disposizione delle autorità di Polizia.
L’utilizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa.

Art. 4 – Registrazioni

Il Municipio esegue la tenuta a giorno del registro delle sepolture, e delle esumazioni.

Titolo II - Composizione e utilizzazione del cimitero

Art. 5 – Composizione del cimitero

L’area del cimitero è suddivisa come segue:

- cappelle chiuse
- cappelle aperte
- sepolcreti sovrapposti
- tombe trentennali
- tombe comuni ventennali
- tombe semplici bambini
- cinerario semplice
- cinerario di famiglia
- cinerario interrato
- cinerario comune
- ossario semplice
- ossario di famiglia
- ossario comune

La suddivisione delle aree è stabilita nei piani allestiti dal Municipio.

Art.6 – Cappelle chiuse

Sono considerate cappelle private quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate nei piani.
La concessione è a pagamento.

Art. 7 – Cappelle aperte

Sono considerate cappelle private quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e così indicate nei piani.
La concessione è a pagamento.

Art. 8 – Sepolcreti sovrapposti, semplici e di famiglia

Nei sepolcri sono inumate salme sovrastate, nelle apposite celle.
I sepolcri sono composti di un minimo di due strati (2 posti per il semplice e 4 posti per quello di famiglia) e un massimo di tre strati (3 posti per il semplice e 6 posti per quello di famiglia).
Le particelle per la costruzione dei sepolcri sono assegnate in ordine progressivo.
La concessione è a pagamento.

Art. 9 – Tombe trentennali (I e II fila)

In queste tombe vi devono essere collocate le bare.
In esse possono essere collocate, in un secondo tempo urne o ossa provenienti da altre sepolture.
Sono assegnate in conformità del piano generale del cimitero e possono essere acquisite dalle persone domiciliate e attinenti del Comune. E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.
Il progetto dev'essere preventivamente approvato dal Municipio.
La concessione è a pagamento.

Art. 10 – Tombe comuni ventennali

La concessione, per una sola bara, è gratuita.
Tutte le sepolture nei campi ventennali sono assegnate in ordine progressivo.
E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.
Il progetto dev'essere preventivamente approvato dal Municipio.

Art. 11 –Tombe semplici per bambini

In questo campo devono essere inumati i bambini morti fino all'età di 12 anni. La concessione, per una sola bara, è gratuita.
E' obbligatoria la posa di un monumento a cura del concessionario.
Il progetto dev'essere preventivamente approvato dal Municipio.

Art. 12 – Cinerario e ossario semplice

Nei loculi possono essere collate fino a 2 urne.

Sulla lastra è ammessa unicamente la posa di:

- i dati dei defunti (nome e cognome, data di nascita e di morte),
- una fotografia,
- un vasetto per i fiori
- un lumino a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'iscrizione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori e del lumino sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse altri epigrafi.

Sul bordo del loculo non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

La concessione è a pagamento.

Art. 13 – Cinerario e ossario di famiglia

Nei loculi possono essere collate fino a 8 urne.

Sulla lastra è ammessa unicamente la posa di:

- i dati dei defunti (nome e cognome, data di nascita e di morte),
- una fotografia,
- un vasetto per i fiori
- un lumino a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'iscrizione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori e del lumino sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse altri epigrafi.

Sul bordo del loculo non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

La concessione è a pagamento.

Art. 14 – Cinerario interrato

L'urna da utilizzare per questa sepoltura deve essere del tipo altamente bio-degradabile.

Non c'è il rinnovo della concessione.

Sul luogo di sepoltura non è prevista la posa di una lastra.

I dati del defunto: (nome e cognome - data di nascita e di morte), saranno iscritti su di una lastrina e posta su una stele comune posta a lato del campo di sepoltura.

Non sono ammesse:

- fotografie,
- vasi per i fiori
- lumini a cera e/o a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la realizzazione della lastrina con indicato il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto è a carico del concessionario.

Non sono ammesse altre epigrafi.

Sul campo di sepoltura non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

Per la posa di lumini e/o fiori sarà creato un apposito spazio ai piedi della stele comune.

Il Campo di sepoltura sarà mantenuto in buono stato dal responsabile del cimitero.

La concessione è a pagamento.

Art. 15 – Cinerario comune

La concessione è gratuita per un periodo di 20 anni.

Nei loculi possono essere collate fino a 2 urne.

Non è ammesso il rinnovo della concessione alla scadenza del termine stabilito.

Sulla lastra è ammessa unicamente la posa di:

- i dati dei defunti (nome e cognome - data di nascita e di morte),
- una fotografia,
- un vasetto per i fiori
- un lumino a batteria,

in conformità alle prescrizioni in vigore.

Le spese per la sigillatura del loculo, come pure quella per l'iscrizione sulla lastra di marmo del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto e la posa del vasetto per i fiori e del lumino sono a carico del concessionario.

Non sono ammesse altri epigrafi.

Sul bordo del loculo non possono essere ammessi oggetti di qualsiasi natura.

Art. 16 - Ossario comune

Nell'ossario comune sono deposti tutti i resti provenienti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie per le quali non sono richieste ulteriori concessioni.

Non è prevista nessuna indicazione (nome, cognome date di nascita e di morte) in merito ai defunti sepolti in questa struttura.

Art. 17 – Rifiuti

Tutti i rifiuti provenienti dalla rinnovazione dei fiori, dalla pulizia delle tombe da parte dei privati, devono essere raccolti e disposti negli appositi contenitori, in modo separato: i rifiuti verdi nel contenitore verde, gli altri rifiuti nel contenitore grigio.

I materiali provenienti dalle costruzioni effettuate dai privati devono essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura dell'esecutore dei lavori.

Art. 18 - Divieto di commercio

Nel cimitero è vietato depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari.

Titolo III – Concessioni – obblighi

Art.19 - Durata delle concessioni

La durata delle concessioni è la seguente:

- cappelle chiuse – durata 100 anni, rinnovo 30 anni;
- cappelle aperte – 100 anni, rinnovo 30 anni;
- sepolcreti – 100 anni, rinnovo 30 anni;
- tombe trentennali – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- tombe comuni ventennali – 20 anni, nessun rinnovo;
- tombe semplici bambini – 20 anni, nessun rinnovo;
- cinerario semplice – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- cinerario di famiglia – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- cinerario interrato – 20 anni nessun rinnovo
- cinerario comune – 20 anni, nessun rinnovo;
- ossario semplice – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- ossario di famiglia – 30 anni, rinnovo 30 anni;
- ossario comune – non vi sono prescrizioni temporali.

Per la scadenza fa stato la data dell'assegnazione iniziale, riportata sulla relativa fattura emessa al momento della concessione.

Art. 20 – Effetto e documentazione della concessione

Le concessioni non conferiscono alcun diritto reale sul terreno ma solo un diritto personale; tali diritti non possono essere in nessun caso alienati, pignorati o sequestrati. Restano riservati i trasferimenti in conformità al diritto di successione.

Il Municipio può chiedere in ogni momento la documentazione e i titoli che giustificano la concessione.

Art. 21 – Rinnovo concessioni

Tre mesi prima della scadenza il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Le concessioni a tempo determinato prolungabili, secondo l'art. 19, possono essere rinnovate alla scadenza del termine, su regolare istanza e pagamento in anticipo della relativa tassa.¹

Nei campi trentennali, alla scadenza del termine stabilito, è ammesso il rinnovo della concessione per ulteriori periodi di trent'anni.

In caso di mancato rinnovo e trascorsi almeno venti anni dall'ultima sepoltura, il Municipio ha la facoltà di procedere allo spurgo.

Nei campi ventennali non è ammesso il rinnovo della concessione alla scadenza del termine stabilito.

Art. 22 – Fine della concessione

Tre mesi prima della scadenza definitiva il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Entro la scadenza della concessione, gli interessati devono procedere al ritiro dei segni funebri. Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro entro trenta giorni dalla scadenza, vi procederà il Municipio a loro spese.

¹ Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 24 gennaio 2018

Art. 23 – Rientro in possesso delle particelle

Alla scadenza della concessione o nel caso di esumazioni, il posto lasciato libero ritorna a piena disposizione del Municipio.

Nel caso di esumazione prima della scadenza della concessione non sarà fatto luogo a rimborso alcuno della tassa pagata.

Art. 24 – Rientro in possesso prima della scadenza

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso in ogni momento di qualunque particella concessa, quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o per modifica del cimitero, o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva e si assume le spese per la traslazione della salma o dei relativi resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 25 – Dimensioni delle tombe

Le norme tecniche di Piano regolatore del cimitero comunale allegate al Regolamento ne formano parte integrante.

Art. 26 – Occupazione dei posti

L'occupazione dei posti, esclusi quelli delle cappelle di famiglia, devono di regola farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Nei campi trentennali è data la possibilità a un congiunto di riservare un posto attiguo (tomba doppia).

Nel caso di rinuncia del posto riservato, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 27 – Obbligo di erigere un monumento

Al concessionario di una tomba è fatto obbligo di erigere il monumento entro un anno dall'avvenuta concessione.

Art. 28 – Posa lapidi e monumenti

Per la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in due esemplari, in scala 1:20 per le cappelle e in scala 1:10 per le altre concessioni. Sul piano devono essere indicate tutte le misure relative al manufatto.

Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Art. 29 – Lavori in cimitero

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.

Art. 30 - Manutenzione tombe

I monumenti, le lapide, le croci e ogni altro ricordo funebre che fosse posato nel cimitero, sono per la durata della concessione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

La particella dei loculi interrati sarà mantenuta a cura dell'addetto al cimitero

Art. 31 – Fiori e arbusti

Sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempre verdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.20.

In caso contrario o quando le stesse fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 32 – Fiori, arbusti e oggetti di qualsiasi genere presso i cinerari e ossari

Davanti ai loculi cinerari e ossari non è ammessa la posa di vasi da fiore e oggetti di qualsiasi genere.

Il personale del cimitero è autorizzato in ogni momento e senza nessun preavviso a rimuovere i fiori abusivi e oggetti di qualsiasi genere che fossero depositati per terra, oppure sui bordi di delimitazione dei singoli loculi, siano essi semplici oppure di famiglia.

La particella dei loculi interrati sarà mantenuta a cura dell'addetto al cimitero

Titolo IV – Sepulture – inumazioni

Art. 33 – Diritto alla sepoltura

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a. di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
Fanno eccezione le persone decedute o ospiti in case di cura o case per anziani e che non rientrano nella categoria elencate dalla lettera e);
- b. di persone domiciliate nel Comune, qualunque sia il luogo di decesso;
- c. di persone attinenti e non domiciliate nel Comune, qualunque sia il luogo di decesso;
- d. di persone non domiciliate e non attinenti, decedute fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia;
- e. di persone non domiciliate e non attinenti, per le quali una famiglia ne facesse richiesta d'inumazione. È previsto il pagamento di una tassa.

Art. 34 – Autorizzazione

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio (Dicastero Ambiente).

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 35 – Contenuto della bara

Una bara può contenere una sola salma. Il Municipio previa autorizzazione può derogare in casi eccezionali.

Art. 36 – Bare

Per le inumazioni in terra nei campi comuni e a tempo determinato è assolutamente proibito l'impiego di cofani aventi casse metalliche. E' prescritto l'uso di legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3.

Le casse di metallo sono obbligatorie per l'inumazione nelle cappelle e nei sepolcri.

Il Municipio si riserva di controllare le casse e la relativa sigillatura.

Titolo V – Esumazioni

Art. 37 – Ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni e, secondo le necessità, per far posto ad altre inumazioni.

Art. 38 – Straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, per ordine delle Autorità giudiziarie o in seguito alla richiesta motivata della famiglia.

Tutte le spese che si riferiscono alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 39 – Esumazioni prima dei 20 anni

Salvo in caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni.

L'autorizzazione deve essere richiesta dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.

L'autorizzazione è di principio soggetta a una tassa cantonale.

Le esumazioni consentite in questo caso devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato del Municipio.

Art. 40 – Ossa

In assenza di precise disposizioni dei familiari, le ossa rinvenute sono raccolte e seppellite nell'ossario comune.

Titolo VI – Ordinamento di polizia

Art. 41 – Orario e illuminazione

Il Municipio può stabilire gli orari d'apertura e di chiusura del cimitero, mediante avviso esposto all'entrata. Essendo il cimitero non illuminato il Municipio declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose.

Art. 42 – Accesso con materiale e mezzi di trasporto

Nel cimitero si può entrare solo a piedi. La circolazione di automezzi è permessa solo per necessità di lavoro, previa autorizzazione del Municipio o del Dicastero competente, nonché quale ausilio alle persone invalide.²

Art. 43 – Lavori nel cimitero

Non è ammesso nessun lavoro il sabato, nei giorni festivi e nel periodo che incorre fra il 26 ottobre e il 2 novembre incluso.

Art. 44 – Oggetti estranei

E' vietato introdurre nel cimitero oggetti estranei al servizio, come pure, riservate le norme dell'articolo seguente, è vietato asportare terra, pietre, sabbia, erba, piante, ecc.

Art. 45 – Materiali

La terra, le pietre o altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere immediatamente trasportate fuori dal cimitero.

La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione dal lavoro.

In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di quest'obbligo, i materiali sono fatti trasportare dall'Autorità comunale a spese del concessionario.

Art. 46 – Ingresso ai ragazzi

...³

Art. 47 – Ingresso animale

L'introduzione di animali nel recinto del cimitero è assolutamente vietata.

Art. 48 – Protezione dei beni culturali

Le tombe e le cappelle con un valore artistico-culturale sono soggette a protezione, quale bene culturale cittadino, potranno quindi essere modificate solo previa autorizzazione.

Il Municipio allestirà un elenco delle tombe soggette a questa procedura particolare.

² Modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali in sede di approvazione del Regolamento in data 24 gennaio 2018

³ Art. abrogato da emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 ottobre 2017

Titolo VII – I Servizi funebri

Art. 49– Funerali

L'organizzazione del funerale e il trasporto delle salme incombono all'impresa di pompe funebri incaricata dai familiari del defunto e debitamente autorizzata dalle Autorità cantonali.

La data e l'ora del funerale deve essere concordata dall'impresa pompe funebri con il Municipio, e per esso alla Polizia comunale.

Art. 50 – Direttive

All'interno del cimitero lo svolgimento della funzione soggiace al presente Regolamento e alle direttive impartite dal Dicastero competente.

Titolo VIII – Tasse e tariffe

CAPPELLE CHIUSE

(solo concessione dell'area)

100 anni da Fr. 10'000.-- a Fr. 25'000.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 4'500.-- a Fr. 12'000.--

CAPPELLE APERTE (6 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni da Fr. 8'000.-- a Fr. 12'500.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 3'500.-- a Fr. 6'000.--

Gratuito per inumazione sacerdoti nella cappella zona funzioni⁴

SEPOLCRETI Semplice (2 strati – 2 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni da Fr. 2'000.-- a Fr. 3'500.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 900.-- a Fr. 1'500.--

SEPOLCRETI Semplice (3 strati – 3 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni da Fr. 3'000.-- a Fr. 4'500.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 1'500.-- a Fr. 2'200.--

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (2 strati – 4 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni da Fr. 4'000.-- a Fr. 6'000.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 2'000.-- a Fr. 3'000.--

⁴ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 ottobre 2017

SEPOLCRO DI FAMIGLIA (3 strati - 6 posti)

(solo concessione dell'area)

100 anni da Fr. 6'000.-- a Fr. 8'000.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 3'000.-- a Fr. 4'000.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

1a fila semplice

30 anni da Fr. 800.-- a Fr. 1'000.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 400.-- a Fr. 650.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

1a fila doppie

30 anni da Fr. 900.-- a Fr. 1'500.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 650.-- a Fr. 1'100.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

2a fila semplice

30 anni da Fr. 500.-- a Fr. 950.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 300.-- a Fr. 550.--

TOMBE TRENTENNALI

(solo concessione dell'area)

2a fila doppie

30 anni da Fr. 650.-- a Fr. 1'100.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 500.-- a Fr. 1'000.--

TOMBE COMUNI VENTENNALI SEMPLICI

(solo concessione dell'area)

20 anni gratuito

TOMBE SEMPLICI BAMBINI

(solo concessione dell'area)

20anni gratuito

CINERARIO SEMPLICE

(solo concessione del loculo)

30 anni da Fr. 350.-- a Fr. 600.--

Rinnovi

30 anni da Fr. 250.-- a Fr. 400.--

CINERARIO interrato (solo concessione dello spazio) 20 anni	da	Fr.	250.--	a	Fr.	400.--	
CINERARIO COMUNE SEMPLICE (solo concessione del loculo) 20 anni			gratuito				
CINERARIO DI FAMIGLIA (solo concessione del loculo) 30 anni	da	Fr.	1'300.--	a	Fr.	2'100.--	
Rinnovi 30 anni	da	Fr.	600.--	a	Fr.	1'000.--	
OSSARIO SEMPLICE (solo concessione del loculo) 30 anni	da	Fr.	350.--	a	Fr.	600.--	
Rinnovi 30 anni	da	Fr.	250.--	a	Fr.	400.--	
OSSARIO DI FAMIGLIA (solo concessione del loculo) 30anni	da	Fr.	1'300.--	a	Fr.	2'100.--	
Rinnovi 30 anni	da	Fr.	550.--	a	Fr.	1'000.--	
DIRITTO DI TUMULAZIONE (vedi art. 31) Domiciliati, attinenti, aventi diritto alla sepoltura in tombe di famiglia			gratuita				
Non domiciliati		Fr.	800.--				
PORTAFIORI PER CINERARI E OSSARI fornitura e posa	da	Fr.	75.--	a	Fr.	150.--	
FOTOCERAMICA a colori fornitura e posa	da	Fr.	170.--	a	Fr.	340.--	
bianco e nero fornitura e posa	da	Fr.	110.--	a	Fr.	220.--	
CORNICE PER FOTOCERAMICA. LETTERE	da	Fr.	35.--	a	Fr.	70.--	
per ogni carattere	da	Fr.	10.--	a	Fr.	25.--	
LUMINO		da	Fr.	75.--	a	Fr.	150.-
BATTERIA PER IL LUMINO	da	Fr.	15.--	a	Fr.	30.--	

PLACCHETTA PER IL CINERARIO INTERRATO	da	Fr.	100.--	a	Fr	250.--
CAMERA MORTUARIA			gratuito ⁵			

Art. 51 – Ordinanza

Il Municipio, entro tali limiti, stabilisce le tasse mediante un'apposita Ordinanza.

Art. 52 – Fatturazione

Le fatture saranno intimate direttamente ai familiari, agli eredi designati o all'ente richiedente.

Titolo IX – Disposizioni finali

Art. 53 – Deroghe

Il Municipio, in casi particolari, può concedere deroghe a quanto previsto dal capitolo IV e del presente Regolamento.

Art. 54 – Contestazioni

Il Municipio decide, in via di reclamo, le contestazioni concernenti l'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 55 – Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punibile con una multa da 100.— fino ad un massimo di Chf 1'000.--.

La procedura è disciplinata dagli art. 145 e segg. della LOC.

Resta riservata l'azione civile e penale.

Art. 56 – Norme transitorie

Il nuovo periodo di concessione di 100 anni per le cappelle chiuse inizia a decorrere con l'approvazione del nuovo Regolamento. Per gli attuali proprietari delle cappelle perenni il rinnovo sarà gratuito.⁶

Art. 57 – Abrogazioni

Il presente regolamento abroga:

- a) Il Regolamento del cimitero del 21 dicembre 1982
- b) Ogni altra disposizione incompatibile e contraria.

⁵ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 ottobre 2017

⁶ Emendamento approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 ottobre 2017

Art. 58 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Dott. Alessandro Del Bufalo

Il Segretario

Claudio Currenti

*Regolamento adottato dal Municipio in data 22 maggio 2017;
Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data 25 ottobre 2017;
Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali in data 24 gennaio 2018;*

Norme tecniche di Piano regolatore del Cimitero comunale di Stabio

Art. 1 Base legale

Il piano regolatore del Cimitero comunale è allestito dal Municipio in ossequio alle disposizioni del regolamento

Art. 2 Componenti

Il piano regolatore del cimitero di Stabio comprende:

- Il piano di situazione (vedi allegato).
- Le norme tecniche.

Art. 3 Comprensorio

Il piano regolatore e le rispettive norme disciplinano l'assetto e l'organizzazione dell'area destinata a Cimitero (mappale 942 RFD di Stabio).

Art. 4 Scopi

Gli scopi de piano regolatore sono:

- a) L'organizzazione razionale dell'area e la disciplina dell'attività edilizia
- b) La tutela delle esigenze di interesse pubblico nel campo della polizia mortuaria e cioè:
- c) L'igiene, il decoro e i valori estetici.

Art. 5 Ripartizione e organizzazione dell'area

L'area destinata a cimitero è suddivisa in campi e zone rappresentati nel piano.

- | | |
|-----------|---|
| - Campo A | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture ventennali (campo comune) |
| - Campo B | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolcreti |
| - Campo C | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro, sepolture bambini (campo comune) e
sepolture in urne altamente biodegradabili |
| - Campo D | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolcreti |
| - Campo E | 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture ventennali (campo comune) |

- Campo F 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture ventennali (campo comune)
- Campo G 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture trentennali
- Campo H 1a fila sepolture trentennali
2a fila sepolture trentennali
al centro sepolture trentennali
- Campo I cappelle aperte/chiose centenarie
- Campo L cappelle aperte/chiose centenarie
- Campo M cappelle aperte centenarie
- Campo N cappelle aperte centenarie
- Campo O cinerari/ossari semplici e/o di famiglia
- Campo P cinerari/ossari semplici e/o di famiglia
- Campo Q campo bambini
- Campo R area a disposizione di fronte alla camera mortuaria
- Campo S cinerari/ossari di famiglia
- Campo T cinerari/ossari di famiglia
- Edificio 1 locale custode
- Edificio 2 camera mortuaria
- Edificio 3 zona funzioni

Art. 6 Dimensioni delle aree in concessione

Le aree in concessione hanno le seguenti dimensioni che devono essere rispettate scrupolosamente:

- Tombe bambini cm. 50 x 150
- Tombe ventennali semplici cm. 90 x 180
- Tombe trentennali semplici cm. 90 x 180
- Tombe trentennali doppie cm 180 x 180
- Sepolcreti semplici cm 90 x 220
- Sepolcreti doppi cm. 180 x 220
- Cappelle aperte cm. 270 x 310
- Cappelle chiuse cm. 330 x 400

Art. 7 Profondità delle sepolture

La profondità di scavo delle fosse e l'altezza dei manufatti interrati sono:

- Tombe bambini cm. 150
- Tombe ventennali cm. 180
- Tombe trentennali cm. 180
- Sepolcreti 2 strati cm 170
- Sepolcreti 3 strati cm. 250
- Cappelle aperte cm. 250
- Cappelle chiuse cm. 250

Art. 8 Altezza dei monumenti

I monumenti, le lapidi, le croci, le statue, gli arbusti ammessi od altro ornamento non potranno superare le seguenti altezze, misurate dalla pavimentazione dei viali.

- Tombe bambini	cm.	90
- Tombe ventennali	cm.	120
- Tombe trentennali	cm.	150
- Sepolcreti	cm	180
- Cappelle aperte	cm.	230
- Cappelle chiuse	cm.	600

Art 9 Sistema costruttivo dei sepolcreti e delle cappelle

I sepolcreti a due o più strati devono essere eseguiti con gli appositi elementi prefabbricati in calcestruzzo normalmente in commercio nella nostra regione. Gli stessi devono essere provvisti di una copertura a lastre in calcestruzzo.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate con prodotto idoneo.

Le cappelle aperte e chiuse devono essere eseguite in calcestruzzo gettato in opera secondo lo schema ottenibile presso l'ufficio tecnico comunale.

Le pareti esterne devono essere impermeabilizzate.

Art. 11 Cellette ossario e cinerario nelle cappelle aperte

È ammessa la formazione di cellette ossario e cinerario nelle cappelle riservato il rispetto delle dimensioni massime previste per il manufatto. La sporgenza ammessa per le cellette misurata dalla parete di fondo predisposta è di cm. 70.

Art 12. Scrittura sulle lastrine di chiusura delle cellette ossario (campi O/P/S/T)

Le scritture sulle lastrine sono previste con un carattere unico e uniformato per tutte le cellette, deciso dal Municipio tramite ordinanza.

Piano di situazione

